

Milano, 22 Marzo 2017

NOTA DEL CENTRO SERVIZI

VOUCHER, ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO

Dal 18 marzo 2013 non si possono più richiedere **voucher per il lavoro accessorio**.

Lo prevede il Decreto legge n. 25 del 17/3/2017 (art. 1). Sarà possibile utilizzare entro il 31/12/2017 soltanto quelli già richiesti entro la data di entrata in vigore del Decreto stesso: quindi entro il 17 marzo di quest'anno.

L'articolo 3 del D.L. 25/2017 stabilisce, infatti, l'entrata in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pubblicazione avvenuta (fatto abbastanza insolito) lo stesso giorno dell'approvazione da parte del Governo e cioè il 17 marzo 2017 (G.U. n. 64 del 17/3/2017)

L'abrogazione è generale e completa e riguarda tutte le tipologie dei datori di lavoro e tutte le tipologie di lavoratori, in quanto è stato abrogato tutto il Capo VI – Lavoro accessorio, comprendente gli articoli dal 48 al 50 compresi del D.Lgs 81/2015, cosiddetto Jobs act.

Il Decreto Legge che ha abrogato il lavoro accessorio, dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio. Sono improbabili modifiche sostanziali in quanto uno dei principali motivi, come del resto ampiamente detto, che hanno portato alla sua approvazione, è quello di poter evitare il Referendum sui Voucher.

Pur rimanendo, attualmente, l'unico fondamento normativo il D.L. 25/2017 che ha abrogato in toto la disciplina del lavoro accessorio (fatta salva la possibilità di utilizzo dei Voucher richiesti alla data del 17.3.2017, entro il 31.12.2017), il Ministero del Lavoro, con l'intento di dare le indicazioni necessarie per il periodo "transitorio", ha pubblicato la seguente nota con la quale si chiarisce che l'utilizzo dei buoni/Voucher *"dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto"*.

Nota Ministero del Lavoro del 21 marzo 2017

Voucher: Ministero del lavoro, i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti

Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", dispone, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Per il Centro Servizi
Dott. Patrizio Lostritto